

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	71
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	85

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	87
AVVERTENZA	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

C. 5361 Valducci.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 ottobre 2012.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 1*), che illustra.

Cinzia CAPANO (PD) invita la Commissione a valutare se la condotta di omissione di concorso di cui all'articolo 189 del codice della strada, richiamata nella proposta di parere nonché nel testo in esame, sia effettivamente determinata.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che il periodo di revoca della patente debba essere differenziato in base all'entità di pena principale comminata al reo, in quanto altrimenti si rischia di violare i principi costituzionali.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, dichiara di comprendere e condividere le preoccupazioni appena espresse dai colleghi. Tuttavia, fa presente che la formulazione del predetto articolo 189 non è oggetto di esame e che la previsione di un termine fisso della revoca sia un punto sul quale si è raggiunto un accordo unanime presso la Commissione di merito. Ciò che

appare sicuramente eccessivo la fissazione del termine a quindici anni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta per poter effettuare la seduta delle Commissioni riunite II e IX, convocata alle ore 13.30

La seduta sospesa alle 13.30 è ripresa alle 13.40.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge A.C. 5457, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (A.S. 2235), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

In riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 9, che riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII.

Con gli artt. da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 12); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 13); la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche

entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 14); il mutamento degli enti stessi (articolo 15); la revoca del riconoscimento (articolo 15); il regime tributario degli enti (articolo 16).

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge A.C. 5458, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (A.S. 2236), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano gli articoli da 10 a 15, che disciplinano, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, al fine del ddl in esame, per attività di religione e di culto (articolo 10); il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 12); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 13); il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento (articolo 14); il regime tributario dell'UBI (articolo 15).

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

C. 5521 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.

Segnala le disposizioni più rilevanti dell'accordo, che si compone di 20 articoli.

L'articolo 2 illustra i principi generali dell'Accordo in base ai quali il trasferimento può essere richiesto dallo Stato ricevente o da quello trasferente, dal condannato o da terzi aventi titolo ad agire per suo conto. L'Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.

Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale. L'Autorità centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'interno.

L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato

anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che non vi siano procedimenti penali a carico del trasferito, che lo stesso debba scontare ancora come minimo un anno di pena, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento tra Stato ricevente e Stato trasferente.

L'articolo 8 subordina la decisione relativa al trasferimento alla previa verifica di conformità dello stesso con le finalità dell'Accordo, affinché il trasferimento favorisca il reinserimento sociale del condannato. La norma prevede, altresì, che le Autorità degli Stati contraenti considerino, tra gli altri fattori, la gravità del reato commesso, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Con l'articolo 12 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte dello Stato ricevente non appena informato dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

L'articolo 18 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie di interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo che, quando non possibile tra le Autorità centrali, avverrà attraverso canali diplomatici

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e India del 10 agosto 2012 sul trasferimento delle persone condannate.

Segnala, in particolare, l'articolo 3.

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e comunque della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO – Intervengono il Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 10 ottobre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha

chiesto di procedere all'adozione del testo base, ricordando che la proposta di legge C. 2807 Di Pietro è in esame in quota opposizione e che in più sedute nessuno ha chiesto di intervenire. Dopo aver ricordato che la richiesta fatta dal relatore rientra nell'ambito della programmazione dei lavori della commissione, che spetta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche quando si tratti di proposte di legge in quota opposizione, avverte che, secondo quanto disposto in tale sede, mercoledì 24 ottobre sarà posta in votazione la scelta del testo base. Nessuno chiedendo di intervenire rimanda il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 ottobre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 2*). Dà quindi la parola al Ministro che ha chiesto di intervenire.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDDETTO preliminarmente sottolinea l'importanza che il Governo annette al disegno di legge in esame, che completa il piano relativo al superamento dell'emergenza del sovraffollamento delle carceri, che il Governo ha avviato con il cosiddetto decreto legge salva-carceri. Dopo aver rilevato che i due provvedimenti sono stati adottati contemporaneamente dal Governo in una ottica unitaria, dichiara che la scelta di non intervenire con lo strumento della decretazione d'urgenza anche per il provvedimento in esame è stata dettata da una forma di rispetto che il Governo ha ritenuto di tenere nei confronti del Par-

lamento ed, in particolare, della Camera dei deputati, considerato che presso questa già si trovavano all'esame progetti di legge in materia di messa alla prova e di tenuità del fatto. Per quanto non sia stato emanato anche in questo caso un decreto legge non significa, quindi, che per il Governo non sia urgente intervenire sulle materie oggetto del provvedimento, quanto piuttosto che si è ritenuto di rispettare una prassi in base alla quale il Governo rispetta il lavoro che il Parlamento ha già compiuto relativamente ad una determinata materia in relazione alla quale vi è l'intenzione di intervenire. Sottolinea che proprio per questa ragione e per la circostanza che intanto il Senato aveva avviato l'esame del decreto legge salva-carceri ha ritenuto di far presentare alla Camera il provvedimento in esame. Ricorda di aver poi chiesto alla Presidenza della Commissione giustizia che al provvedimento venisse data una via privilegiata di esame, considerata la forte efficacia deflattiva ad esso connessa specialmente in relazione al gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri.

Ricorda che il provvedimento nel suo testo originario basava l'effetto deflattivo su tre diversi pilastri: la depenalizzazione dei reati minori, la messa alla prova e la pena detentiva domiciliare.

Per quanto attiene alla depenalizzazione, l'urgenza di presentare in tempi celeri il disegno di legge portò il governo a formulare l'articolo 2 facendo riferimento solamente a quei reati la cui gravità era stata già verificata dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Fiorella. Si è poi visto che in realtà l'effetto deflattivo che si sarebbe prodotto sarebbe stato minimo, se non addirittura vicino allo zero. Considerato che non è intenzione del Governo approvare norme manifesto di scarsa applicazione pratica, dichiara di aver ritenuto opportuno accedere alla proposta della Commissione di procedere allo stralcio dell'articolo 2, per poter poi approfondire separatamente la questione della depenalizzazione. In tal modo non si sarebbe rallentata l'approvazione del disegno di legge riguarda alle

altre parti. Precisa che nel frattempo non ha tralasciato la questione della depenalizzazione ma ha continuato ad approfondirla al fine di poter presentare alla Commissione giustizia un elenco di reati dalla cui depenalizzazione deriverebbe questa volta un efficace effetto deflattivo.

In ordine alla messa alla prova, ricorda che si tratta di un istituto già sperimentato in Italia nel processo minorile e che in altri Paesi europei ha visto una applicazione sicuramente soddisfacente. Ritiene importante sottolineare che attraverso questo istituto il Governo non intende introdurre nell'ordinamento alcun tipo di automatismo che possa portare a commettere dei reati con la convinzione di non andare poi in carcere. Ricorda che dalla disciplina della messa alla prova si evince chiaramente come l'estinzione del reato si possa ottenere solo nel caso in cui la prova abbia dato esito positivo e che quindi il soggetto beneficiario non sia pericoloso. Obiettivo del Governo è stato quello di coniugare l'esigenza di deflazionare il processo con l'esigenza, non meno importante, di garantire la sicurezza sociale.

Il medesimo obiettivo si è posto il Governo anche con l'introduzione della pena detentiva domiciliare, quale pena principale comminata dal giudice di cognizione. In questo caso le esigenze deflattive si riferiscono al sovraffollamento delle carceri. L'obiettivo è il medesimo: evitare qualsiasi automatismo che possa determinare in qualcuno il convincimento che dalla commissione di un reato rientrando tra quelli ai quali è applicabile la nuova pena possa necessariamente non derivare la detenzione in carcere. Si è ritenuto invece di introdurre nell'ordinamento una pena detentiva alternativa al carcere facendo riferimento esclusivamente a reati che comunque secondo il legislatore hanno una pericolosità minore, come si può desumere dall'entità della pena massima edittale, individuata in quattro anni. Al criterio oggettivo si è voluto accompagnare un criterio soggettivo, quale è il vaglio di pericolosità del soggetto condannato, che deve essere effettuato dal giudice di cognizione sulla

base degli stessi elementi previsti dall'articolo 133 del codice penale. Solo nel caso in cui il soggetto si dimostrasse in concreto meritevole, il giudice applicherebbe la pena detentiva non carceraria. Tale meccanismo consente quindi di salvaguardare sia le esigenze di sicurezza sociale sia il principio secondo cui la detenzione in carcere deve rappresentare una *extrema ratio*. Si deve poi ricordare che la detenzione domiciliare rappresenta comunque una misura privativa della libertà, per cui è sbagliato considerarla come se fosse una sanzione non afflittiva. Si tratta piuttosto di una pena che consente di limitare la libertà del condannato senza per questo prevedere il carcere in tutti quei casi in cui sarebbe controproducente rispetto alla natura della pena.

La novità che non deve essere assolutamente sottovalutata è quella che si introduce nell'ordinamento una pena detentiva che si affianca a quella carceraria quale pena principale. Ricorda a questo proposito le esperienze positive di altri Paesi dove da tempo sono state introdotte misure punitive diverse dal carcere che svolgono efficacemente le diverse funzioni che la nostra Costituzione attribuisce alla pena.

Dichiara di essere disponibile ad intervenire sulla materia anche attraverso norme direttamente precettive qualora ci siano i tempi e la possibilità concreta di farlo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'intervento svolto, avvisando la Commissione che il Ministro deve ora lasciare i lavori dovendo intervenire al Senato.

Per quanto attiene all'intervento del Ministro dichiara di condividere pienamente gli obiettivi del disegno di legge in esame, mentre esprime fortissime perplessità sugli strumenti scelti per conseguirli. In particolare ritiene che non possa essere l'introduzione di una pena detentiva non carceraria da affiancare a quella carceraria, come pena principale, il modo migliore per risolvere od attenuare il problema del sovraffollamento carcerario. Ri-

tiene che sia contraddittorio che il legislatore da un lato preveda che un reato sia punibile con il carcere e dall'altro consenta la pena detentiva domiciliare come pena principale.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che l'obiettivo del Ministro di conciliare l'esigenza di deflazionare il sovraffollamento carcerario e di garantire allo stesso tempo la sicurezza sociale non possa essere raggiunto prevedendo la detenzione domiciliare quale pena principale da applicare normalmente ai delitti puniti con pena detentiva fino a quattro anni. Occorrerebbe in realtà rovesciare il concetto, stabilendo, così come è previsto dal suo emendamento 1.4, che illustra, che la pena principale sia sempre il carcere dando però al magistrato la possibilità, quale eccezione, di disporre che la detenzione possa essere espiata presso la propria abitazione, qualora vi siano le condizioni.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che il Ministro nel ricostruire la presentazione del provvedimento in esame insieme al cosiddetto decreto salva-carceri, che secondo lei dovrebbe essere appellato come « salva-carceri illegali esistenti », non abbia ricordato che il provvedimento ora in esame è iniziato nel marzo scorso e che sia stato fortemente indebolito sottraendogli la parte relativa alla depenalizzazione, che si sarebbe potuta invece incrementare nel corso dell'esame parlamentare, introducendovi ad esempio il reato di coltivazione domestica della cannabis, secondo quanto previsto dalla sua proposta di legge abbinata. A tale proposito evidenzia come anche in questa occasione la Commissione giustizia abbia dimostrato di non tenere in nessuna considerazione le proposte di legge abbinate, concentrandosi unicamente sul disegno di legge presentato dal Governo.

Ritiene inoltre che sia del tutto intollerabile l'atteggiamento della Commissione che continua a non tener conto di ciò che drammaticamente avviene ogni giorno nelle carceri, dove nell'indifferenza più totale continuano a suicidarsi detenuti. A

titolo esemplificativo ricorda che dall'inizio dell'anno si sono suicidati già dieci detenuti a Poggioreale senza che il Parlamento si sia mai posta la questione del perché ciò avvenga. Sottolinea come tutto ciò sia folle per chi crede nella democrazia.

Si sofferma poi sull'esigenze di sicurezza sociale richiamata dal Ministro sottolineando come il le carceri italiane siano in realtà un sistema criminogeno che di per sé rappresenta il primo vero pericolo per tale esigenza. Per comprendere ciò è sufficiente fare riferimento ai dati relativi alla recidiva, che sono in costante aumento. Conclude esprimendo tutta la sua contrarietà per la scelta del Governo di investire milioni di euro in braccialetti elettronici, sulla cui efficacia esprime dubbi.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che il testo in esame sia iniquo in molte sue parti, come ad esempio laddove si prevede che le pene detentive non carcerarie si possano applicare ai delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. Ritiene in particolare che in tal caso non sia chiaro se si faccia riferimento alla pena in concreto ovvero a quella edittale, esprimendo tutta la sua contrarietà a tale disposizione nel caso in cui ci si riferisse alla pena concreta. Invita il Governo a chiarire quale sia la reale portata applicativa della delega in materia di pene detentive non carcerarie fornendo alla Commissione i dati relativi ai detenuti che si trovano in carcere per essere stati condannati per reati ai quali si dovrebbe poi applicare la nuova pena prevista dal provvedimento in esame. Dichiaro di essere pienamente d'accordo con il Ministro a che la concessione della messa alla prova nonché l'applicazione della pena detentiva non carceraria siano condizionate da una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto. Conclude sottolineando come sarebbe stato comunque preferibile intervenire attraverso una efficace depenalizzazione di tutti quei reati minori la cui gravità non richiede l'applicazione di una sanzione penale.

Il sottosegretario Antonino GULLO rassicura l'onorevole Palomba che la delega si riferisce unicamente ai reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, come risulta evidente sia dalla formulazione dell'articolo 1 che dallo stesso intervento appena svolto dal Ministro.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento del sottosegretario, ritenendo che, anche alla luce di altre disposizioni del codice penale, non possano sorgere equivoci in merito. Concorda anche con il Ministro che, riprendendo peraltro quanto già affermato da diverse Commissioni di studio costituite da diversi Ministri della giustizia, ritiene che il carcere debba essere una *extrema ratio*. A tale proposito non comprende come questo principio in questi giorni sia affermato per quanto attiene al reato di diffamazione a mezzo stampa e sia invece negato per altri reati sicuramente non gravi. Ritiene che il Parlamento non possa non cercare di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, anche se sarebbe stato meglio procedere attraverso una efficace politica di depenalizzazione dei reati minori. Sottolinea infine l'importanza della esclusione di qualsiasi automatismo sia nell'applicazione delle pene detentive non carcerarie che per la concessione del beneficio della messa alla prova, così come ritiene estremamente importante che quest'ultimo sia stato condizionato anche ad attività di natura riparatoria a favore delle vittime del reato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che molto probabilmente per cercare di ridurre il sovraffollamento delle carceri sarebbe stato più opportuno dare una corsia privilegiata alle proposte di legge di riforma delle misure cautelari personali, considerato che una gran parte delle persone detenute in carcere si trova in attesa di giudizio.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge di ri-

forma della disciplina delle misure cautelari personali, rileva che 1.200 degli oltre 66.000 detenuti sono stati condannati per reati puniti con una pena massima fino a quattro anni. Il provvedimento in esame non costituisce quindi una fuga dalle carceri né rappresenta la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario. Tuttavia, attraverso i diversi tipi di intervento in esso previsti si può incidere tanto sul sovraccarico del processo penale quanto sul sovraffollamento delle carceri, attraverso una azione combinata. In sostanza ritiene che il provvedimento nel suo complesso possa ridurre i tempi del processo in quanto avrebbe sicuramente effetti deflattivi sul carico di lavoro dei magistrati. Dichiara di non essere assolutamente contraria al principio che la pena detentiva non carceraria possa affiancare quella carceraria, purché siano previsti principi e criteri direttivi ben determinati che consentano di introdurre una normativa che risponda efficacemente alle due diverse esigenze indicate dal Ministro. Annuncia di aver presentato insieme al correlatore, onorevole Costa, alcuni emendamenti (*vedi allegato 3*) in materia di messa alla prova che tengono conto anche degli emendamenti presentati dagli altri deputati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la Commissione debba valutare attentamente l'opportunità di introdurre quale pena principale la pena detentiva non carceraria, ritenendo che sia un pessimo segnale per la società approvare una legge il cui risultato è quello di non prevedere il carcere nel caso in cui un soggetto sia stato condannato per un reato punito con il carcere fino a quattro anni. Sarebbe piuttosto meglio evitare che entrino in carcere persone non condannate che successivamente possono essere prosciolti con sentenza definitiva. Ritiene in sostanza che occorra modificare la disciplina delle misure cautelari personali prevedendo che queste siano applicate come *extrema ratio* e solo nei casi in cui ricorrano effettivamente tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Rinvia il seguito della seduta alla seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 18.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta odierna.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere entro oggi l'esame degli emendamenti. Dichiarata inoltre inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Sisto 3.57.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, chiede di accantonare l'articolo 1 e di poter passare all'espressione dei pareri sui restanti articoli del provvedimento.

La Commissione accoglie la proposta di accantonamento.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, esprime parere favorevole sugli emendamenti Nicola Molteni 2.10, ove riformulato; Nicola Molteni 2.11; Contento 2.15, ove riformulato; Cirielli 2.16, ove riformulato; Sisto 3.50; esprime parere

favorevole sull'articolo aggiuntivo Contento 4.01; sull'emendamento dei relatori 9.1 e sull'articolo aggiuntivo Bernardini 9.01. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 2.17 (*Nuova formulazione*), 2.100, 3.100, 3.200, 3.300 e 3.400. Invita quindi al ritiro di tutte le altre proposte emendative riferite agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del provvedimento.

Il Sottosegretario Antonino GULLO esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per gli emendamenti Molteni 2.10, ove riformulato, e 2.11, sui quali si rimette alla Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) insiste per l'approvazione degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, preannunciando il voto di astensione sulle altre proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.1.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.2, volto ad aumentare da quattro a cinque anni la pena edittale detentiva massima dei reati per i quali è prevista l'applicazione della sospensione del processo con messa alla prova, al fine di rendere l'istituto più efficace.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 2.2, Molteni 2.3, 2.4 e 2.5.

Maurizio PANIZ (PdL) fa proprie le proposte emendative degli onorevoli Sisto, Contento e Cirielli riferite agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del provvedimento, ritirando quelle sulle quali i relatori e il Governo abbiano espresso un invito in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.6, Nicola Molteni 2.7, 2.8 e 2.9.

Nicola MOLTENI (LNP) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.10 (*vedi allegato 4*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Nicola Molteni 2.10 (*Nuova formulazione*) e 2.11 (*vedi allegato 4*).

Marilena SAMPERI (PD) ritira i propri emendamenti 2.13 e 2.14.

Maurizio PANIZ (PdL) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Contento 2.15, in precedenza fatto proprio.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.15 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Maurizio PANIZ (PdL) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Cirielli 2.16, in precedenza fatto proprio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cirielli 2.16 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Nicola Molteni 2.19 e approva l'emendamento 2.100 dei relatori (*vedi allegato 4*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.100 dei relatori, non saranno posti in votazione gli emendamenti Lusana 2.20, Di Pietro 2.21 e 2.22, e Bernardini 2.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.17 (*Nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 4*); respinge l'emendamento Nicola Molteni 3.1; approva l'emendamento Sisto 3.50, fatto proprio dall'onorevole Paniz, e l'emendamento 3.100 dei relatori (*vedi allegato 4*); respinge gli emendamenti Nicola Molteni 3.3 e 3.4; approva l'emendamento 3.200 dei relatori (*vedi allegato 4*); respinge l'emendamento Bernardini 3.5; approva quindi l'emendamento 3.300 dei relatori (*vedi allegato 4*).

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 3.6 e ne raccomanda l'approvazione, precisando come lo stesso sia volto a chiarire che l'imputato può rinunciare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova qualora non accetti le ulteriori prescrizioni con le quali il giudice ha integrato il programma di trattamento.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ritiene che si tratti di una precisazione superflua, anche in considerazione della formulazione dell'ultimo periodo del comma 4 del capoverso « Art. 464-*quater* ».

Federico PALOMBA (IdV) ritira l'emendamento Di Pietro 3.6, del quale è cofirmatario, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 3.8, volto a rimuovere una discriminazione nei confronti di indagati o imputati stranieri, tramite l'attribuzione a costoro di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Invita quindi i relatori e il Governo a modificare il proprio parere.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, ribadisce all'onorevole Bernardini l'invito a ritirare l'emendamento 3.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 3.8 e 3.11, e approva l'emendamento 3.400 dei relatori (*vedi allegato 4*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.400 dei relatori, non sarà posto in votazione l'emendamento Bernardini 3.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicola Molteni 4.1 e 4.2; approva l'articolo aggiuntivo Contento 4.01 (*vedi allegato 4*), fatto proprio dall'onorevole Paniz; respinge gli emendamenti Nicola Molteni 8.1 e 8.2;

approva quindi l'emendamento 9.1 dei relatori e l'articolo aggiuntivo Bernardini 9.01 (vedi allegato 4).

Carolina LUSSANA (LNP) interviene sul complesso degli emendamenti all'articolo 1 dichiarando che il suo gruppo è disponibile a discutere dell'applicazione del principio secondo cui il carcere deve essere una *extrema ratio*, purché si tenga conto che per molti reati il carcere ha un effetto deterrente che il legislatore non può cancellare, come invece avverrebbe qualora venisse attuata la delega prevista dall'articolo 1 del testo relativa alla pena detentiva non carceraria. A tale proposito non considera per nulla sufficiente la garanzia prevista dal testo, secondo cui il giudice della cognizione deve verificare volta per volta la pericolosità del soggetto condannato, non concedendo la detenzione domiciliare nel caso in cui questo risulti pericoloso. Osserva che tra i reati puniti con la pena massima fino a 4 anni di reclusione ve ne sono alcuni di particolare gravità per i quali in alcun modo si può prendere in considerazione la possibilità che la persona condannata espia normalmente la sentenza presso la propria abitazione. Ritene che la disposizione in esame rischi anche le stesse censure di legittimità costituzionale che hanno colpito la norma che prevedeva l'applicazione della misura cautelare detentiva nei confronti di coloro che avessero commesso il reato di violenza di gruppo, facendo salvo il caso in cui gli stessi avessero provato la non ricorrenza dei criteri previsti dalla legge per poter applicare tale misura. In sostanza, viene affidata al giudice della cognizione una discrezionalità che rischia di configgere con il principio di legalità della pena. Esprime inoltre fortissime perplessità nei confronti degli strumenti elettronici di controllo, che finora non hanno dato alcun risultato positivo. Per le ragioni esposte insiste nell'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1 presentato dal suo gruppo e, qualora la Commissione non l'approvasse nell'approvazione degli altri emendamenti diretti a ridurre il danno derivante dall'introdu-

zione nell'ordinamento della pena detentiva non carceraria quale pena principale, sia pure in relazione ad alcuni reati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere le critiche fatte dall'onorevole Lussana all'articolo 1, ribadendo tutte le perplessità da lei già espresse nel corso della seduta antimeridiana odierna. Sottolinea nuovamente che il risultato deflattivo desumibile dai dati forniti dall'onorevole Ferranti non servirebbe a controbilanciare, in ragione della sua esiguità, la gravità del messaggio negativo che il Parlamento darebbe alla società civile approvando una legge il cui risultato sarebbe quello di evitare il carcere a soggetti che vengono condannati per reati per il quale lo stesso legislatore ha previsto fin ora o sta prevedendo il carcere.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce che la scelta migliore per deflazionare sia le carceri che il processo penale sarebbe quella di procedere ad un'efficace e corretta depenalizzazione dei reati minori.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non condividere gli interventi finora svolti, ritenendo invece che la delega relativa alle pene detentive non carcerarie sia uno dei punti qualificanti rimasti.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del correlatore onorevole Costa, dichiara di essere ben consapevole che il testo della delega di cui all'articolo 1 può essere sicuramente migliorato, precisandone meglio i principi e criteri. Tuttavia tiene a precisare che — anche alla luce del dato secondo cui attualmente su circa 66 mila detenuti solo 1200 sono stati condannati per reati puniti con pena massima non superiore a 4 anni — non si tratta assolutamente di una modifica al sistema delle pene che consentirebbe una fuga dal carcere. A questo proposito precisa che la nuova pena detentiva non carceraria troverebbe applicazione solo per il futuro, considerata che verrebbe applicata dal giudice della cogni-

zione e non da quella dell'esecuzione.

Dichiara di comprendere le preoccupazioni appena espresse dall'onorevole Lusana, tuttavia ritiene che, qualora siano ben precisati i principi di delega si possano attribuire al giudice degli spazi di discrezionalità ben definiti, che salvaguarderebbero il rispetto del principio di legalità.

Per quanto attiene agli emendamenti presentati esprime l'invito al ritiro dei medesimi, precisando che tale parere non è dettato da una contrarietà nel merito rispetto a tutti gli emendamenti, quanto piuttosto dall'esigenza di un'ulteriore approfondimento degli stessi che non è stato possibile effettuare al momento, considerati i tempi a disposizione della Commissione per poter concludere l'esame del provvedimento rispettando la programmazione dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito ritiene che alcuni emendamenti, come ad esempio l'emendamento 1.4 presentato dall'onorevole Contento, volto a sostituire l'articolo 1 del testo, contengano molti spunti che potrebbero essere utilizzati per migliorare il testo in esame.

Chiede pertanto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, facendo riferimento proprio all'emendamento Contento 1.4, invita la Commissione ed il Governo a valutare attentamente la lettera a) del comma 1, dove viene rovesciata l'impostazione del disegno di legge del Governo, prevedendo che la pena detentiva non carceraria costituisca una eccezione alla pena detentiva carceraria, che rimane la pena principale. In sostanza la pena detentiva non carceraria rappresenterebbe una sostituzione di quella carceraria, anziché una pena che a questa si verrebbe ad affiancare. Si tratta di una questione che occorrerà valutare in vista dell'esame che si svolgerà in Assemblea.

Ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe affrontare quanto prima anche la questione delle modalità di trattamento dei detenuti condannati con pene minori, affinché non accada più che il carcere si trasformi in un luogo che produce reci-

ditività. Ciò possibile se in primo luogo viene consentito a costoro di lavorare.

Il sottosegretario Antonino GULLO esprime il parere conforme ai relatori. Ribadisce inoltre quanto già affermato nel corso della seduta antimeridiana dal Ministro in relazione alla *ratio* del provvedimento, che deve essere individuata nel bilanciamento di due esigenze solamente a prima vista diverse: quella di deflazionare il sovraffollamento carcerario e quella di garantire la sicurezza sociale. Proprio in questa ottica si è voluta evitare qualsiasi automaticità nell'applicare la pena detentiva non carceraria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole De Girolamo ha fatto propri gli emendamenti presentati dagli onorevoli Contento e Sisto e che, alla luce dell'invito al ritiro espresso dai relatori e dal Governo, li ha ritirati.

Avverte altresì che considerata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.2, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento volto a sopprimere l'articolo 1, ribadendo che per il suo gruppo non è assolutamente condivisibile la delega relativa alle pene detentive non carcerarie.

La Commissione respinge l'emendamento Nicola Molteni 1.3.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.5, volto a consentire al giudice di non applicare la pena qualora questa gli sembrasse un fatto non naturale tenuto conto della personalità del condannato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte altresì che considerata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.6, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Nicola Molteni

1.9, 1.8 e 1.7, Bernardini 1.10, Nicola Molteni 1.11, 1.12 e 1.13, Lussana 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 e Di Pietro 1.19.

Rita BERNARDINI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.20 che consentirebbe sicuramente di rendere ben più efficace la situazione del sovraffollamento delle carceri che la delega in esame si prefigge. Inoltre la depenalizzazione imprevista sarebbe sicuramente un duro colpo alla criminalità organizzata.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Bernardini 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 e Di Pietro 1.24, 1.25 e 1.26.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo risultante degli emendamenti presentati verrà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 19.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto,

rilevato che:

il testo in esame in alcuni punti si sovrappone con l'ulteriore nuovo testo unificato C. 4662, recante la delega al Governo per la riforma del codice della strada, differenziandosi i due provvedimenti in base allo strumento legislativo utilizzato: la delega nel caso del predetto testo unificato, disposizioni direttamente precettive nel caso in esame;

i principi di delega in materia di pagamento di sanzioni, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del testo unificato C. 4662 sono stati soppressi dalla Commissione di merito in quanto potrebbero potenzialmente produrre oneri per la finanza pubblica non quantificati, mentre nel testo in esame all'articolo 4 si prevedono disposizioni precettive riconducibili agli stessi principi ritenuti potenzialmente onerosi senza prevedere la conseguente soppressione delle medesime;

l'articolo 5 è diretto a modificare la disciplina della revoca della patente in caso di omicidio colposo, prevedendo che la sanzione accessoria della revoca trovi sempre applicazione e che la patente non possa essere nuovamente rilasciata se non siano trascorsi cinque anni decorrenti dall'accertamento del reato ovvero quindici anni in caso di violazione dell'arti-

colo 189, comma 1, del codice della strada, relativo all'omissione di soccorso, nonché nel caso in cui l'omicidio colposo sia stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del codice della strada o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

il richiamo al comma 1 dell'articolo 189 del codice della strada, che prevede a carico dell'utente della strada al cui comportamento sia ricollegabile un incidente l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che ne abbiano conseguito un danno, dovrebbe essere sostituito con il richiamo dei commi 6 e 7 del medesimo articolo, volti a prevedere rispettivamente il delitto di violazione dell'obbligo di fermarsi ed il delitto di violazione dell'obbligo di assistenza alla persona ferite;

piuttosto che modificare la disciplina della revoca della patente sarebbe stato più opportuno procedere ad un aumento, ad esempio del doppio, del termine di sospensione della patente ovvero del termine oltre il quale si può ottenere la nuova patente, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni;

il termine di quindici anni previsto per poter conseguire nuovamente la patente dopo la revoca appare in sé incongruo per quanto si riferisca a fatti estremamente gravi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 5, comma 1, capoverso 3-ter.1, primo comma, il riferimento al-

l'articolo 189, comma 1, sia riferito dal riferimento all'articolo 189, commi 6 e 7;

2. All'articolo 5, comma 1, capoversi 3-ter.1 e 3-ter.2, il termine di quindici anni sia portato a dieci anni.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 1. Contento.

Sopprimerlo.

*1. 2. Angela Napoli.

Sopprimerlo.

*1. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, il giudice possa sostituire la pena della reclusione negli istituti penitenziari con la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro

luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, il giudice possa sostituire la pena detentiva dell'arresto negli istituti penitenziari con l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;

3) nei casi previsti dagli articoli 99, escluso il comma 1, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostit-

tuire le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato;

f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto negli istituti penitenziari, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o in violazione delle modalità di controllo prescritte, appare incompatibile con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio ovvero quando il condannato se ne allontana;

g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento del condannato dal domicilio;

h) provvedere al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti e, in particolare, con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legisla-

tivi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 4. Contento.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie, *aggiungere le seguenti:* e dell'istituto dell'astensione dalla pena.

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) Prevedere che il giudice:

1) nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo, possa astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli effetti pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che l'applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione speciale;

2) nel pronunciare sentenza di condanna per un reato doloso, possa astenersi dall'infliggere la pena, nel caso in cui gli effetti pregiudizievoli del reato si siano verificati esclusivamente a carico del soggetto agente.

1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che, per i delitti per i quali sia prevista come pena edittale la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

1. 6. Cirielli.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

1. 9. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 8. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

1. 7. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis,

comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 12. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis-1 del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 13. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies e 612-bis.

1. 14. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis.

1. 15. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale *con le seguenti:* dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388 e 388-ter.

- 1. 16.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale *con le seguenti:* dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- 1. 17.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale *con le seguenti:* dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640.

- 1. 18.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: o di reati contro la famiglia, qualora la detenzione domiciliare debba essere eseguita nel domicilio familiare.

- 1. 19.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) trasformare in illecito amministrativo il reato di coltivazione domestica di sostanza stupefacente nel caso in cui l'utilizzo del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente ricavata dalla

pianta abbia una finalità esclusivamente personale.

- 1. 20.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) prevedere che, per i reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, la pena detentiva principale sia l'affidamento ai servizi sociali in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni da scontare fuori dagli istituti penitenziari.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) prevedere che, nel caso indicato dalla lettera *b-bis)*, il giudice prescrive i comportamenti che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.

- 1. 21.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: esercitare anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

- 1. 50.** Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera c), introdurre la seguente:

c-bis) prevedere che il domicilio comprenda anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari.

- 1. 22.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) sussistano concreti elementi di una eccezionale pericolosità sociale del condannato.

1. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, lettera d), n. 1) dopo la parola: pericolo, inserire la seguente: concreto.

1. 51. Sisto.

Al comma 2, lettera d) n. 1) dopo le parole: altri reati, aggiungere le seguenti: il giudizio di non idoneità deve essere specificatamente motivato e non può consistere nella ricognizione delle condizioni di cui all'articolo 273 c.p.p.

1. 52. Sisto.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 1).

1. 53. Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) prevedere la revoca della detenzione domiciliare e la riconversione dei giorni residui in pena detentiva principale in caso di sottrazione alla detenzione domiciliare, di condotta incompatibile con la convivenza familiare o in ogni altra situazione in cui la detenzione domiciliare appaia non idonea alla rieducazione o pericolosa socialmente.

1. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) prevedere che la pena detentiva principale sia raggugliata alla detenzione

domiciliare, applicata per fasce orarie o per giorni della settimana, in ragione di un giorno di pena detentiva per ogni giorno di effettiva detenzione domiciliare.

1. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) stabilire i criteri in base ai quali operare il ragguglio tra giorni di pena detentiva principale e giorni di detenzione domiciliare.

1. 26. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I provvedimenti di cui al comma secondo, lettera d) sono autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 309 e seguenti c.p.p.; quelli di cui al comma secondo lettera e) sono appellabili ai sensi dell'articolo 310 e seguenti c.p.p. dinanzi alla corte di appello del luogo dell'esecuzione della pena.

1. 54. Sisto.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

2. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

2. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

2. 4. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

2. 5. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 2, sopprimere le parole: alla dimora.

2. 50. Sisto.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 2, sopprimere le parole: alla libertà di movimento.

2. 51. Sisto.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: non inferiore a dieci giorni con le seguenti: pari alla metà della pena detentiva che sarebbe stata inflitta in caso di condanna e alla metà dei giorni che risulterebbero dal ragguglio della pena pecuniaria e quella detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

2. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale minima della reclusione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. 7. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a novanta giorni.

2. 8. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a sessanta giorni.

2. 9. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a novanta giorni.

2. 10. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 3, sostituire le parole: enti od organizzazioni di assistenza sociale di volontariato con le seguenti: enti o organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta.

2. 12. Contento.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di connessione di procedimenti, ai sensi dell'articolo 12, la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa ove uno dei reati sia punito con pena

editale detentiva superiore nel massimo a tre anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria.

2. 13. Samperi.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora è già stata concessa la sospensione con messa alla prova per un reato punito con pena detentiva, la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta.

2. 14. Samperi.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 99, escluso il comma 1, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

2. 15. Contento.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 168-ter con il seguente:

ART. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni dell'articolo 161.

2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

3. L'estinzione del reato pronunciata a norma del comma 2 è revocata se l'imputato è condannato, con sentenza definitiva, per un reato commesso entro 5 anni dal termine del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. 16. Cirielli.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 464-septies aggiungere i seguenti:

ART. 465-septies – (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. A tal fine il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per Cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili nel processo.

ART. 464-novies – (Casi di divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. In caso di esito negativo della messa alla prova ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, non può essere proposta, nel corso dello stesso procedimento e da parte della stessa persona, un'ulteriore richiesta in tal senso.

2. 17. Ferranti.

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 168-quater » con il seguente:

ART. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo.

2. Ai fini della revoca il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.

2. 18. Cirielli.

Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, comma 1, lettera a) sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte *con le seguenti:* in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.

2. 19. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso articolo ART. 168-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede *con le seguenti:* in caso di commissione, durante il periodo della prova, di un nuovo reato anche colposo.

2. 20. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, lettera b), sostituire la parola: commissione *con le seguenti:* condanna, durante il periodo di prova, per.

2. 21. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, lettera b), sostituire la parola: commissione *con le seguenti:* rinvio a giudizio per.

2. 22. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

***2. 23.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero *fino a:* si procede.

***2. 51.** Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, comma 2, aggiungere le parole: ai fini della revoca: *aggiungere* il giudice precedente.

***2. 52.** Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, comma 2, dopo le parole: prima dell'udienza *aggiungere le seguenti:* con le forme dell'articolo 127 c.p.p.

2. 53. Sisto.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, lettera b), dopo le parole: normativa vigente in materia di *inserire le seguenti:* circolazione stradale e di.

3. 50. Sisto.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti parole: in caso di procedimento per decreto, il programma di

trattamento può essere allegato prima della decisione sull'istanza.

3. 51. Sisto.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 464-ter.

3. 2. Cirielli.

Al comma 2, sopprimere le parole: se il pubblico ministero presta il consenso.

3. 52. Sisto.

Sostituire il comma 3 con il seguente: parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

3. 53. Sisto.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 3, sostituire le parole: atto scritto con le seguenti: atto scritto motivato.

3. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, sostituire il comma con il seguente:

4. In caso di reiezione della richiesta, l'imputato deve rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

3. 54. Sisto.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464, comma 4, sostituire la parola: ragioni con le seguenti: ragioni in modo dettagliato.

3. 4. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129, provvede con ordinanza, di seguito ad apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione, nelle forme dell'articolo 127, è dato avviso alle parti ed alla persona offesa.

3. 54. Sisto.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, al comma 3, sopprimere le parole: e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.*

3. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti: , anche mediante.*

3. 55. Sisto.

*Al comma 1, lettera a), al capoverso ART. 464-*quater*, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: il quale può rinunciare alla richiesta qualora non accetti le ulteriori prescrizioni del giudice.*

3. 6. Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: ma se il dissenso è ingiustificato il giudice può valutarlo ai fini del rigetto della richiesta.*

3. 7. Cirielli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-*bis*. Durante il periodo di messa alla prova, l'indagato o imputato straniero, qualora sprovvisto di permesso*

di soggiorno, è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

3. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: o perché pur essendo comparsa non è stata sentita.

3. 56. Sisto.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quinquies, comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: Il dissenso ingiustificato dell'imputato alla modifica delle prescrizioni può essere valutato dal giudice ai fini della revoca della sospensione del procedimento.

3. 9. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso ART. 464-sexies con il seguente:

ART. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento). – 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

3. 10. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, comma 1, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, inserire le seguenti: e del rispetto delle prescrizioni.

3. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 657-bis.

3. 12. Cirielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 657-bis, comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

***3. 13.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 657-bis, comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.

***3. 56.** Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale; quando riguardi la circolazione stradale ovvero la sicurezza sul lavoro, salvo che non risulti il risarcimento del danno nei confronti delle persone offese.

3. 57. Sisto.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso ART. 191-bis, comma 4, sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.

4. 2. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso ART. 191-bis, aggiungere infine il seguente comma:

7. Il giudice informa l'ufficio di polizia competente sul luogo di residenza

dell'imputato della sospensione del procedimento. L'ufficio di polizia comunica al giudice tutti i fatti che possono avere rilevanza ai fini della revoca della sospensione.

4. 3. Cirielli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-*quinquies* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento per messa alla prova.

4. 01. Contento.

ART. 5.

Al comma 2, capoverso ART. 420-bis, comma 2, sostituire le parole: ovvero abbia nominato con le seguenti: e abbia nominato.

5. 2. Sisto.

Al comma 4, sopprimere il capoverso ART. 420-quinquies.

5. 1. Cirielli.

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

8. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

Si applicano, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di

sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale.

8. 2. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del Capo 11 della presente proposta di legge.

9. 1. Ferranti.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

ART. 9-bis.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. — *(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato).* — 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di po-

lizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ».

ART. 9-ter.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.

9. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-
quater, sopprimere i commi 2 e 3.*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma
1, lettera b), dopo il capoverso articolo
464-septies aggiungere i seguenti:*

ART. 464-octies (Revoca dell'ordinanza).
– 1. La revoca dell'ordinanza di sospen-
sione del procedimento con messa alla
prova è disposta anche d'ufficio dal giu-
dice con ordinanza.

2. A tal fine il giudice fissa apposita
udienza ai sensi dell'articolo 127 per la
valutazione dei presupposti della revoca,
dandone avviso alle parti e alla persona
offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile
per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è di-
venuta definitiva, il procedimento riprende
il suo corso dal momento in cui era
rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle
prescrizioni e degli obblighi imposti.

ART. 464-novies (Divieto di riproposi-
zione della richiesta di messa alla prova). –
1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies,
comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza
di sospensione del procedimento con

messa alla prova, l'istanza non può essere
riproposta.

2. 17 (Nuova formulazione). I Relatori.

*Al comma 1, capoverso « Art. 168-qua-
ter » sopprimere la lettera b).*

2. 100. I Relatori.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso « Art. 464-ter »,
al primo comma sostituire le parole da
fissa con decreto fino alla fine del periodo
con le seguenti trasmette gli atti al pub-
blico ministero per esprimere il consenso
o il dissenso nel termine di cinque giorni.*

*Conseguentemente al quarto comma del
medesimo capoverso sostituire le parole se
ritiene ingiustificato il dissenso del pub-
blico ministero con le seguenti , se ritiene
la richiesta fondata.*

3. 100. I Relatori.

*Al comma 1, capoverso « Art. 464-qua-
ter », al primo comma, aggiungere in fine il
seguito periodo Si applica l'articolo 127.*

3. 200. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « Art. 464-qua-ter », al terzo comma, sopprimere la seguente parola ulteriori.

3. 300. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « Art. 657-bis », al primo comma sostituire le parole dieci

giorni con le seguenti tre giorni e le parole euro 75 con le seguenti euro 250.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma del medesimo capoverso.

3. 400. I Relatori.

ALLEGATO 4

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

2. 10. (Nuova formulazione) Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-ter », al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

2. 16. (Nuova formulazione) Cirielli.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-bis », comma 3, sostituire le parole: enti od organizzazioni di assistenza sociale di volontariato con le seguenti: enti o organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-bis », dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

2. 15. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 464-septies aggiungere i seguenti:

« ART. 464-octies. – (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. A tal fine il giudice fissa apposita udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

ART. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.

2. 17. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-quater », sopprimere la lettera b).

2. 100. I Relatori.

ART. 3

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 464-bis », comma 4, lettera b), dopo le parole: normativa vigente in materia di inserire le seguenti: circolazione stradale e di.

3. 50. Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 464-ter », al primo comma sostituire le parole da fissa con decreto fino alla fine del periodo con le seguenti trasmette gli atti al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

Conseguentemente al quarto comma del medesimo capoverso sostituire le parole: se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero con le seguenti: , se ritiene la richiesta fondata.

3. 100. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 464-quarter », al primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Si applica l'articolo 127.

3. 200. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 464-quarter », al terzo comma, sopprimere la seguente parola ulteriori.

3. 300. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 657-bis », al comma 1 sostituire le parole dieci giorni con le seguenti tre giorni e le parole euro 75 con le seguenti euro 250.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere comma 2.

3. 400. I Relatori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del Capo II della presente proposta di legge.

9. 1. I Relatori.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

ART. 9-bis.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. — (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). — 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ».

ART. 9-ter.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,

n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ».

9. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.